



**Città di
Sassuolo**

**Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico
per spazi di ristoro e somministrazione all'aperto
(Regolamento Dehors)**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del
18/12/2017**

INDICE

Premessa e Finalità

Art. 1 - Definizioni

Art. 2 - Aree del territorio comunale e indicazioni generali

Art. 3 - Occupazioni per il consumo sul posto

Art. 4 - Tipologie e caratteristiche compositive

Art. 5 - Indicazioni particolari

Art. 6 - Dehors su area pubblica o privata di uso pubblico

Art. 7 - Modalità per le richieste di concessione e autorizzazione all'installazione della struttura

Art. 8 - Lavori nel sito o nel sottosuolo del sito del Dehors su area pubblica o di uso pubblico

Art. 9 - Danni arrecati al suolo pubblico dagli elementi del Dehors

Art. 10 - Manutenzione degli elementi dei Dehors

Art. 11 - Modalità per la trasmissione delle richieste di concessione e rinnovo

Art. 12 - Revoca, Decadenza, Sospensione

Art. 13 - Sanzioni amministrative e pecuniarie

Art. 14 - Norme finali, entrata in vigore, abrogazioni

Premessa e Finalità

Il presente regolamento disciplina le modalità di occupazione del suolo pubblico o del suolo privato gravato da servitù di uso pubblico, a carattere temporaneo o permanente, effettuate per la realizzazione ed il posizionamento a titolo temporaneo di strutture ed arredi esterni (Dehors) per la somministrazione e/o consumo sul posto di alimenti e bevande, con le finalità del minore impatto sui luoghi, della salvaguardia del decoro urbano del rispetto degli elementi formali e funzionali dell'ambiente circostante e della libertà di iniziativa economica.

Art. 1 - Definizioni

- 1. per strutture e arredi esterni (Dehors) si intende l'insieme degli elementi mobili, di arredo ed attrezzature smontabili e facilmente rimuovibili, improntati a criteri di leggerezza e minor impatto possibile anche dal punto di vista architettonico, posti in modo funzionale ed armonico a delimitazione ed arredo dello spazio per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale o esercizio in cui sono consentiti la somministrazione od il consumo sul posto di alimenti e bevande.**
- 2. Per somministrazione di alimenti e bevande si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui l'acquirente consuma i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o vicina, comunque pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti con servizio attivo finalizzato ad agevolare il consumo sul posto e l'assistenza al cliente.**
- 3. Per consumo sul posto si intende il consumo dei prodotti oggetto di vendita, nei locali dell'esercizio, con esclusione della predisposizione di qualsiasi servizio attivo specifico. Gli esercizi che possono essere autorizzati per il consumo sul posto all'esterno dell'esercizio sono individuati al successivo art. 3.**
- 4. Per occupazione di suolo temporanea e permanente si rinvia a quanto stabilito dal regolamento per l'applicazione della tassa di spazi ed aree**

pubbliche e per il rilascio delle concessioni di suolo pubblico (regolamento COSAP).

Art. 2 - Aree del territorio comunale e indicazioni generali

Ai fini del presente regolamento il territorio comunale è suddiviso in tre aree,

- 1- AREA A (Area Monumentale del Centro Storico ed immobili tutelati);**
- 2- AREA B (Ambito Storico);**
- 3- AREA C (Territorio)**

Individuate cartograficamente nell'allegato 1.

1- AREA A (Area Monumentale del Centro Storico ed immobili tutelati)

L'Area Monumentale comprende le seguenti vie/piazze: *Piazza Garibaldi, Piazza Martiri Partigiani, Via Rocca, Piazzale della Rosa, Vicolo Paltrinieri, Piazzale Avanzini, Piazzale Roverella, Piazzale Porrino, Via Cesare Battisti, Stradello di Via Indipendenza compreso tra asse principale di Via Indipendenza e Via Alessandrini.*

Comprende inoltre le aree adiacenti agli immobili soggetti a Tutela Diretta, ai sensi del D.lgs. 42/2004, anche esterni al Centro Storico di Sassuolo e i percorsi di collegamento tra il sistema delle 3 piazze principali della città (Piazza Garibaldi, Piazza Martiri Partigiani e Piazzale della Rosa).

Al fine di tutelare la visuale prospettica del Palazzo Ducale è esclusa l'installazione di qualsiasi tipologia di Dehors in Via Rocca e Piazzale della Rosa.

2- AREA B (Ambito Storico)

Il centro abitato di Sassuolo contiene l'area sottesa dalle seguenti vie/piazze :

Via Menotti, Via Farosi, Via Cavedoni, Via XXIII Aprile 1945, Piazzale Teggia, Via Clelia, Via Caula, Via Fenuzzi, Via Lea, Piazzale Gazzadi, Vicolo Carandine, Vicolo Mole, Vicolo Conce, Traversa Barozzi, Viale Roma, Viale Sant'Anna, Via Gobetti, Via del Pretorio (tratto compreso tra Viale XX Settembre e Via Fenuzzi), Viale XX Settembre, Viale Crispi, Viale San Giorgio, Via Giovanni XXIII, Viale Prampolini, Piazza della Libertà, Via Mazzini (tratto compreso tra Viale Gramsci e Piazza Garibaldi), Viale Gramsci (tratto compreso tra il civico n. 56 e Via Mazzini), Via Goito, Viale Monzambano (tratto compreso tra Viale Saluzzo e Via Pia), Via Pia (tratto compreso tra Viale Monzambano e Piazza Martiri Partigiani), Via Radici in Monte (tratto

compreso tra Piazza della Libertà e Via Menotti), Via Stazione (tratto compreso tra Via Menotti e Viale Prampolini), Via Cavallotti (tratto compreso tra Piazza Martiri Partigiani e Piazzale Porrino e nel tratto compreso tra Piazzale Porrino e Via Alessandrini), Viale Marini (tratto compreso tra Viale XX Settembre e Piazzale Porrino), Piazza Fabbrica Rubbiani, come evidenziata puntualmente nell'allegato 1.

Il centro abitato della frazione di San Michele dei Mucchietti contiene l'area sottesa dalle seguenti vie/piazze (comprendendone entrambi i lati):

Piazza Don Gaetano Ruini, Piazzetta Gamboni, Via San Michele (tratto compreso tra il civico n.274 e il civico n.450), Vicolo la Rocca, Via del Cimitero (tratto compreso tra Piazza Don G. Ruini e il civico n. 2) come evidenziata puntualmente nell'allegato 1.

3- AREA C (Territorio)

Comprende la parte restante dell'intero territorio comunale.

Indicazioni generali

Il Dehors non costituisce superficie in relazione agli indici urbanistico edilizi, non comportando durevole e permanente trasformazione edilizia del territorio, essendo specificamente legato all'attività **per la somministrazione e/o consumo sul posto di alimenti e bevande.**

La dimensione massima dell'area oggetto di autorizzazione non potrà eccedere il 50% della superficie complessiva del pubblico esercizio, e non superiore a 15 mq per il consumo su posto.

Dovrà essere garantita la sicurezza d'uso degli spazi del Dehors e degli spazi di accesso e recesso; il rispetto delle norme specifiche di settore in merito alla prevenzione incendi e sfollamento dei locali in caso di emergenza e il rispetto delle norme antinfortunistiche. Dovrà sempre essere garantita l'accessibilità ai soggetti diversamente abili, nel rispetto delle normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Gli elementi dei Dehors, in quanto smontabili o facilmente rimovibili, non devono prevedere alcuna infissione al suolo con opere murarie o cementizie. La superficie del Dehors dovrà essere compatibile per consistenza e conformazione con il contesto nel quale viene inserito, con le disposizioni igienico-sanitarie e nel caso di svolgimento di attività sonore dovrà essere predisposta la valutazione d'impatto acustico, a salvaguardia della quiete pubblica. Qualora l'immobile sede dell'esercizio sia oggetto

di mutamento di destinazione d'uso e/o attività, la struttura del Dehors deve essere rimossa a cura e spese del proprietario **entro 30 giorni dall'evento.**

Il presente regolamento non si applica ad eventi speciali anche periodici quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo - mercati settimanali, eventi fieristici, festival, rappresentazioni all'aperto, organizzati o patrocinati dall'Amministrazione comunale.

Art. 3 - Occupazioni per il consumo sul posto

Possono essere autorizzati all'occupazione di suolo pubblico per il consumo sul posto:

- a) Gli esercizi di vicinato, regolarmente autorizzati o che hanno presentato la SCIA per l'avvio dell'attività, per la vendita di prodotti alimentari (art. 4, comma 1, lett. d, D.lgs. 114/98);**
- b) Le attività artigianali di produzione propria e vendita di prodotti alimentari, autorizzati all'attività di vendita al dettaglio (art. 4, comma 2, lett. f, D.lgs. 114/98);**
- c) Le attività di panificazione e produzione prodotti da forno (art.4 L.248/2006)**

Per l'artigianato per la produzione di alimenti presso esercizi di vicinato o panifici la superficie occupata non può essere superiore ai 15mq, possono essere utilizzati piani di appoggio e sedute non abbinabili, (nel senso che l'utilizzo congiunto della seduta e del piano d'appoggio non deve essere possibile, ad esempio, per le diverse altezze dei medesimi) in modo che sia consentito ai fruitori il consumo degli alimenti e delle bevande da seduti (ma non al tavolo) ovvero appoggiando i prodotti su un piano.

Art. 4 - Tipologie e caratteristiche compositive

La progettazione dei Dehors deve presentare omogeneità compositiva e non precludere la percezione visiva dell'intorno. Nella loro composizione possono essere utilizzati preferibilmente i seguenti elementi (vedi tipologie, abaco e schemi grafici, allegato 2):

- a) Tavoli e sedie o altre tipologie funzionali allo scopo (REALIZZABILI IN AREA A-B-C):** rappresentano la soluzione minima di struttura finalizzata al

servizio di somministrazione all'aperto. Nelle zone A e B saranno in legno, vimini o simili, polipropilene, ferro o altro metallo non lucido. Nel caso d'impiego di polipropilene, metallo e leghe di metallo, questi saranno di colore grigio antracite. Nel caso d'impiego di legno questo dovrà essere tinto in colori naturali scuri. Le sedute potranno essere rivestite in materiali tessili con colori e toni in armonia con il contesto.

Nelle zona A gli elementi di arredo mobili (sedie, tavoli o altre tipologie funzionali allo scopo, ecc.), negli orari e nei periodi di chiusura dell'esercizio dovranno essere rimossi o accatastati e fissati anche all'aperto al fine di impedirne l'utilizzo.

b) Ombrelloni (REALIZZABILI IN AREA A-B-C): con struttura portante fornita di un solo punto di appoggio al suolo, in legno tinto in colori naturali scuri o ferro verniciato di colore grigio antracite e telo di copertura in tessuto anche sintetico, con finitura opaca, di forma quadrata o rettangolare e richiudibili nelle ore e nelle giornate di chiusura degli esercizi. La proiezione al suolo degli ombrelloni non deve superare i limiti dell'area in concessione. I tessuti di copertura nelle zone A e B dovranno essere, di colore bianco, beige o ecrù, e privi di promozione pubblicitaria ad esclusione della sola denominazione dell'esercizio, che non può essere maggiore del 10% della superficie. Gli ombrelloni devono essere ancorati ad appositi basamenti, le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di mt. 2,20 dal suolo e non superiori a mt. 2,50, **mentre la quota nel punto di colmo non potrà superare la quota del davanzale del primo piano del fabbricato prospiciente.** Per la zona C saranno utilizzati, preferibilmente, gli stessi colori indicati per le zone A e B. **Gli ombrelloni - per tutte le zone - dovranno essere chiusi in maniera adeguata negli orari e nei periodi di chiusura dell'esercizio titolare della concessione.**

c) Strutture metalliche autoportanti - tipo gazebo - (REALIZZABILI IN AREA B - C) costituite da elementi verticali metallici a telaio (di sezione massima 100 mm), di colore grigio antracite e chiusura superiore di tessuto semplice o impermeabile nei colori bianco, beige o ecrù con finitura opaca. Per tali strutture è fatta salva la possibilità di chiusura parziale laterale mediante l'utilizzo delle superfici rigide e trasparenti individuate all'art. 5. La copertura non potrà superare al colmo la quota del davanzale del primo piano del

fabbricato prospiciente; la quota in gronda non potrà superare i 3 metri. Queste strutture possono essere installate solo al piano terra.

d) Tende a sbraccio (REALIZZABILI IN AREA A* [*se autorizzata dalla Soprintendenza]

B e C): costituite da uno o più teli retraibili in tela, tessuto acrilico, poste all'esterno degli esercizi commerciali, prive di appoggi al suolo ma solo agganciate alla facciata dell'edificio, devono presentare idonee condizioni di sicurezza. L'altezza minima dal suolo di tali strutture deve essere di mt. 2,20. L'installazione deve tenere conto dei criteri di rispetto delle aperture o delle campiture esistenti sia sulle facciate che sugli elementi architettonici decorativi e deve essere compresa nel fronte dell'esercizio. Nella realizzazione delle tende dovranno essere utilizzati materiali quali tela e acrilico nei colori bianco, beige o ecru.

L'inosservanza dei commi precedenti comporta l'irrogazione delle sanzioni amministrative.

Art. 5 - Elementi di arredo

- **Pedane e scivoli (REALIZZABILI IN AREA A-B-C):** è consentito l'utilizzo di pedane e scivoli nei casi valutati necessari dall'Amministrazione. Tali strutture sono da realizzarsi in legno, in legno composito comunque tali da permettere il libero e rapido deflusso delle acque meteoriche, non sono comunque ammessi rivestimenti con materiali plastici, moquette o similari. E' fatto assoluto divieto di manomettere in alcun modo il suolo pubblico con gettate di cemento, posa fissa di materiali e altre pavimentazioni. Non sono ammesse pedane in presenza di pavimentazioni pubbliche di valore artistico e/o ambientale. E' vietata la copertura di chiusini, botole, saracinesche, griglie di aerazione e di aiuole o di spazi di rispetto alle alberature pubbliche. Pedane e pavimentazioni sopraelevate devono essere opportunamente delimitate, facilmente asportabili e rispettare le norme vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche.
- **Elementi di delimitazione (REALIZZABILI IN AREA A-B-C):** s'intende qualsiasi manufatto atto a delimitare gli spazi di concessione rispetto al restante spazio pubblico; tali manufatti possono essere utilizzati a protezione e controllo dell'utilizzo dello spazio delimitato e concesso e non devono in alcun modo

debordare dall'area di concessione. Vasi, fioriere, parapetti o altri elementi idonei allo scopo, potranno essere collocati purché non intralcino in alcun modo il transito pedonale e veicolare e dovranno garantire la massima percezione visiva del contesto urbano circostante. Tali elementi non dovranno creare danno o grave impatto allo spazio attiguo o ostacolo a prospettive urbane di particolare rilevanza monumentale. Gli elementi di recinzione, compresi i vasi e la relativa vegetazione o altri elementi idonei allo scopo, devono essere tenuti in condizioni di decoro. I vasi e le fioriere o altro dovranno essere realizzati in materiali coordinati con gli altri elementi di delimitazione (parapetti e arredi) quindi in materiale metallico o in legno, non a doghe, o in materiali analoghi (es. materiale ceramico) trattato in colore naturale scuro (vedi punto a) dell'art. 4)

- **I parapetti devono essere realizzati con strutture metalliche autoportanti** a sezione contenuta, di colore grigio antracite, opaco. Sono vietati gli allumini anodizzati (oro, argento e bronzo). L'altezza minima dei parapetti e delle fioriere o altri elementi, non può essere inferiore a mt. 0,80 e l'altezza massima delle stesse non può superare mt. 1,80. Gli appoggi al suolo non dovranno costituire intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e dovranno garantire una buona stabilità del manufatto. I pannelli di completamento dei parapetti dovranno essere in vetro trasparente di sicurezza, stratificato e temperato o policarbonato con caratteristiche di elevata trasparenza. Possono riportare il nome o il logo dell'esercizio purché contenuto nella superficie del 10% di ogni prospetto.
- **Corpi illuminanti:** eventuali corpi illuminanti ad integrazione del Dehors, dovranno essere inseriti armonicamente nelle strutture stesse e studiati in modo che l'illuminazione non interferisca con la percezione dell'ambiente circostante e non prevalga sull'illuminazione pubblica. E' fatto divieto di utilizzo di luci psichedeliche. L'impianto elettrico dovrà essere realizzato in conformità con le norme CEI vigenti. L'impianto dovrà essere a regola d'arte e conforme al DM 37/08. Le sorgenti luminose dovranno essere altresì conformi alla L.R. 19/2003. Nelle occupazioni collocate sotto i portici dotati di illuminazione pubblica non è consentita l'installazione di corpi illuminanti fissati sulle pareti e sui pilastri del portico stesso.
- **Elementi di riscaldamento:** per il riscaldamento invernale è preferibile utilizzare funghi e/o corpi riscaldanti elettrici a raggi infrarossi. Sono ammessi irradiator di calore, alimentati da combustibile gassoso; sono ammesse altre modalità di riscaldamento conformi alle norme in vigore. Qualora dovesse essere utilizzato il

GPL dovrà essere posta attenzione alla presenza di tombini, bocche di lupo o similari. Devono essere collocati in spazi aperti e ben aerati in maniera tale da non costituire intralcio e/o pericolo per gli utenti (spazi in cui la superficie verticale aperta sia superiore alla superficie di pavimento coperta), distanti da materiali infiammabili e privilegiando, qualora si utilizzi il corpo riscaldante, l'utilizzo di materiali ignifughi nella realizzazione delle strutture, e certificati secondo le norme CE, con omologazione che attesti la conformità del prodotto.

- **E' fatto obbligo ai titolari** dell'occupazione degli spazi di ristoro di porre particolare attenzione affinché gli avventori non lascino rifiuti o eventuali contenitori vuoti nelle adiacenze dell'occupazione, adottando le opportune misure al fine di tenere sempre in ordine e pulito lo spazio di ristoro e la zona limitrofa.
- **Elementi di completamento:** eventuali manufatti d'arredo non previsti dalla presente regolamentazione dovranno essere specificati nella richiesta. Possono essere autorizzati leggi portamenù, oggetti di completamento - sempre da specificare in domanda - quali i mobiletti di servizio. Essi dovranno essere quotidianamente rimossi alla chiusura dell'esercizio.

Art. 6 - Dehors su area pubblica o privata di uso pubblico

Occupazione sulla sede stradale: La profondità dell'occupazione sulla sede stradale, comprensiva degli elementi di delimitazione e della proiezione al suolo delle eventuali sporgenze deve rispettare i vincoli viabilistici, pedonali, ciclabili e veicolari (tenendo conto anche dei mezzi di soccorso).

Di seguito si riporta un elenco indicativo delle prescrizioni minime che occorre rispettare per ottenere il rilascio della concessione:

- L'installazione di Dehors all'interno del centro abitato è consentita, come previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 285/1992, sulle strade di tipo E (strade urbane di quartiere) e F (strade urbane locali), così come definite dall'art. 2, comma 2 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e ss. mm. e ii., mentre in ambito extraurbano solamente sulle strade di tipo F (strada extraurbana locale); altresì, fuori dei centri abitati, l'ubicazione non è consentita sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, D.P.R. n. 495/1992, del vigente Codice della Strada.
- Nei centri abitati l'occupazione di marciapiedi e percorsi pedonali può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purchè in adiacenza

ai fabbricati, ed a condizione che sia garantita una zona adeguata di almeno 1,20 ml di larghezza per la circolazione dei pedoni con limitata o impedita capacità motoria. Nelle zone A e B, con riferimento alle sole strade che rientrano all'interno della Zona a Traffico Limitato, l'installazione può essere concessa anche con occupazione della carreggiata o della sede dei marciapiedi, nel caso questi ultimi siano a raso rispetto alla carreggiata¹, che consentano l'agevole transito e la circolazione dei pedoni con limitata o impedita capacità motoria e comunque con uno spazio minimo da lasciare pari a ml 0.90 e purché l'ingombro del manufatto sia tale da mantenere libero da qualsiasi tipo di occupazione uno spazio minimo, necessario al transito dei mezzi di soccorso e di servizio, non inferiore a 3,50 ml; nei casi in cui le caratteristiche geometriche e/o funzionali della strada dovessero presentare particolari situazioni, il parere verrà reso sulla scorta delle misure proposte dal richiedente in tema di sicurezza dei pedoni e di agevole transito degli ausili al servizio delle persone diversamente abili e sarà valutata anche la possibilità di considerare anche i marciapiedi nel computo dello "spazio libero minimo" con l'obbligo di poter installare in questi casi solo la tipologia di arredi per spazi di ristoro e somministrazione all'aperto a) e b) così come definiti all'art. 4 e privi degli elementi di arredo così definiti dallo stesso art. 4 che non siano di facile ed immediata rimozione.

- Per le strade di classe "E" e "F" che ricadono all'interno della zona C, non è possibile rilasciare l'autorizzazione per l'installazione di Dehors con occupazione anche solo parziale della carreggiata stradale.
- L'occupazione non deve interferire con gli attraversamenti pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente.
- In corrispondenza di intersezioni stradali con semafori, l'occupazione non deve occultare la perfetta visibilità delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare.
- In corrispondenza di intersezioni non semaforizzate l'occupazione di suolo dovrà distare almeno 5,00 ml dall'intersezione.
- Gli spazi compresi tra l'occupazione e l'esercizio del concessionario non debbono essere attraversati da carreggiate stradali: fanno eccezione le occupazioni nelle aree pedonali urbane e quelle nelle zone a traffico limitato (ZTL), compatibilmente con le esigenze di salvaguardia della sicurezza stradale.
- L'eventuale occupazione di suolo pubblico per l'installazione di Dehors in aree attrezzate per la sosta (strisce blu o bianche) nell'intero territorio comunale è

1 Si intendono a raso i marciapiedi che presentino una differenza di quota di circa cm 3 rispetto alla carreggiata.

limitata ad un massimo di due (2) posti auto per singolo Dehors; non può essere rilasciata l'occupazione per Dehors su aree adibite alla sosta riservata (es.: area di sosta riservata ai portatori di handicap) istituite da apposita ordinanza così come definito dall'art. 7 del vigente Codice della Strada.

Occupazione sotto i portici: L'occupazione dei portici (per i soli elementi di cui alla lettera a) dell'art.4) con eventuali elementi di delimitazione di cui allo stesso art. 4 può essere effettuata a condizione che rimanga libero uno spazio minimo pari a mt. 1,50. Tavoli e sedie non devono fuoriuscire dallo spazio concesso per l'occupazione, la quale può essere effettuata sia rasente il muro che al margine del porticato. L'area interessata sarà compresa all'interno del fronte dell'esercizio richiedente e qualora le occupazioni interessino più campate del porticato, dovrà essere garantita la raggiungibilità degli eventuali accessi pedonali.

E' possibile, previa specifica e dettagliata domanda concedere una occupazione aggiuntiva rispetto a quanto sopra previsto, da effettuarsi all'esterno del portico, alle seguenti condizioni:

- a) posizionamento di tavoli, sedie e ombrelloni con le caratteristiche previste all'art.4 lettere a) e b), compresi eventuali elementi di delimitazione;
- b) le modalità di sgombero dell'area stabiliti nell'apposito atto di concessione;
- c) dimensione massima dell'area complessiva interessata dai Dehors **non superiore al 50% della superficie complessiva del pubblico esercizio;**
- d) in caso di eventuali manifestazioni organizzate o patrocinate da e per l'Amministrazione comunale nell'area della piazza, la concessione di cui al presente punto, è automaticamente sospesa con semplice preavviso telematico e con conseguente obbligo di sgombero dell'area, qualora incompatibile con lo svolgimento della manifestazione. La sospensione della concessione non comporta alcun onere da parte del concedente nei confronti dell'autorizzato.

Art. 7 - Modalità per le richieste di concessione e autorizzazione all'installazione della struttura

Dehors ricadenti su area pubblica o di uso pubblico:

La realizzazione è soggetta al rilascio di:

- Concessione permanente di utilizzo del suolo pubblico, con durata massima di anni 3. Si precisa che il non ottenimento della concessione preclude il rilascio dell'autorizzazione all'installazione del manufatto.

- Autorizzazione amministrativa annuale per il montaggio della struttura nel caso di installazione dei Dehors previsti all'art. 4 lettera c). In questo caso l'installazione dei Dehors non può protrarsi oltre 180 giorni per anno solare trattandosi di struttura temporanea.

Dehors ricadenti su area privata:

L'installazione è subordinata alla richiesta di autorizzazione qualora la tipologia ricada nella fattispecie di cui all'art. 4 lettera c) corredata dai documenti di cui all'art. 11. Per le altre tipologie di Dehors, occorre produrre la comunicazione relativa al periodo nel quale avviene la somministrazione e/o il consumo nell'area esterna.

Ai fini del presente regolamento, le strutture di cui all'art. 4 lettera c) su area pubblica o di uso pubblico o su area privata si considerano disinstallate qualora vengano rimossi e/o riavvolti i teli laterali e/o di copertura.

Art. 8 - Lavori nel sito o nel sottosuolo del sito del Dehors su area pubblica o di uso pubblico

Il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti nei seguenti casi:

- a) ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi nonché per interventi manutentivi (non realizzabili con soluzioni alternative) del condominio ove ha sede l'esercizio. In tal caso l'Ente o il soggetto privato interessato provvederà a comunicare tempestivamente all'esercente, con nota formale, la data in cui il suolo dovrà essere reso libero. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione o sospensive di lunga durata, dovrà essere recapitata almeno 15 gg. prima dell'inizio lavori;
- b) per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può essere effettuata in forma

urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente (chiusura esercizio) e l'Ente competente all'attività di pronto intervento fosse costretto a rimuovere le strutture, i costi dell'intervento di ripristino delle strutture devono essere ripartiti tra il concessionario che ha effettuato i lavori e il concessionario del Dehors;

c) nel caso di interventi da parte di mezzi di soccorso e/o antincendio gli eventuali danni subiti per cause di rimozione forzata non potranno essere oggetto di richiesta di risarcimento.

In tutti i casi il concedente si riserva di richiedere l'immediata rimozione per motivi di ordine pubblico o pubblica utilità.

Art. 9 - Danni arrecati al suolo pubblico dagli elementi dei Dehors

Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico dagli elementi esposti o dalla strumentazione in uso, deve essere risarcito dagli esercenti.

Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, del portico o altro di proprietà pubblica, il settore comunale competente provvederà a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti, o a richiedere il ripristino della situazione originaria, sotto la propria direzione, da realizzarsi entro 30 giorni dall'accertamento. In alternativa è ammesso il ripristino sotto il controllo dell'Amministrazione comunale.

Art. 10 - Manutenzione degli elementi dei Dehors (suolo pubblico, privato ad uso pubblico o privato)

Tutte le componenti degli elementi costitutivi dei Dehors devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali, così come lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.

E' fatto obbligo ai titolari di concessione di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica, pena la revoca della concessione. In caso di inottemperanza l'Amministrazione comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell'esercente delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento

dell'area in piena e libera disponibilità; fatta comunque salva e riservata, ai sensi di legge, ogni altra ragione per danni derivanti.

L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove concessioni.

Art. 11 - Modalità per la trasmissione delle richieste di concessione e rinnovo

1- Il titolare di un esercizio di somministrazione o consumo sul posto di alimenti e bevande che intenda collocare strutture ed arredi esterni (Dehors) su suolo pubblico o privato soggetto a servitù di uso pubblico deve ottenere la preventiva autorizzazione o concessione all'occupazione di spazi e aree pubbliche.

2- La domanda, corredata da tutti gli allegati di seguito riportati, a pena di irricevibilità, deve essere presentata allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico (come regolato dalla LR 4/2010 e dal DPR 160/2010). Le domande sono presentate esclusivamente in modalità telematica, firmate digitalmente, complete di tutta la documentazione necessaria, utilizzando la piattaforma SuapER, alla quale si accede collegandosi all'indirizzo web <https://accessounitario.lepida.it/suaper-fe/#/AreaPersonale>.

Il SUAP avvia il procedimento convocando la C.D.S. semplificata ai sensi dell'art.14 bis della L. 241/90, per l'acquisizione dei pareri o altri atti di assenso alle amministrazioni interessate e agli uffici competenti. Entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda, il SUAP rilascia l'autorizzazione o concessione. Il procedimento, tramite CDS semplificata, può essere sospeso per richiesta d'integrazione documentale o chiarimenti, entro 15 gg dall'avvio del procedimento-convocazione della C.D.S semplificata.

3 Dehors ricadenti in area monumentale A) e ambito storico B)

Le occupazioni di suolo pubblico ricadenti nell'art. 10, comma 4, lett. g) del D.lgs. 42/2004 sono soggette all'autorizzazione della Soprintendenza belle arti e paesaggio, competente per territorio, ai sensi degli art. 21 e 106 del medesimo Decreto legislativo, che rilascerà parere in ossequio ai dettati della disciplina legislativa vigente. Per esse, la domanda dovrà pervenire al SUAP dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, con allegata anche la domanda di autorizzazione per la Soprintendenza. Alla presentazione della stessa il Suap, tramite gli uffici competenti, verifica la conformità al presente regolamento delle strutture ed arredi esterni (Dehors), rilasciando una attestazione di

conformità. Solo in seguito il SUAP avvierà il procedimento convocando anche C.D.S. semplificata ai sensi dell'art.14 bis della L. 241/90, per l'acquisizione dei pareri o altri atti di assenso dalle amministrazioni interessate e dagli uffici competenti. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del parere di competenza della Soprintendenza, il SUAP rilascia l'autorizzazione o concessione. Nel caso di rinnovo senza modifiche non è necessaria ulteriore autorizzazione della Soprintendenza (eccetto che nei casi di cui al comma 5 dell'art. 21 del Dlgs 42/2004 e ss. mm. ii.) e si può procedere col solo rinnovo della concessione comunale nei termini indicati nel comma 2 del presente articolo.

4 Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) Planimetria con evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata in scala adeguata;
- b) Relazione descrittiva della proposta progettuale con specificazione delle dimensioni, dei tipi di materiale, dei colori e dell'elenco degli elementi da esporre con riferimento alle tipologie indicate nell'art. 4;
- c) Documentazione illustrativa della proposta progettuale e degli elementi da utilizzare (disegni, depliant, cataloghi, fotografie, foto inserimento);
- d) Documentazione fotografica a colori;
- e) Richiesta di autorizzazione, ai sensi del D.lgs. 42/2004, alla Soprintendenza per le belle arti e il paesaggio e relativa documentazione, nei casi previsti dal comma 3 del presente articolo.
- f) Indicazione del periodo di installazione della struttura (che dovrà essere comunque inferiore ai 180 giorni per la tipologia di cui all'art. 4 lettera c));
- g) Nulla-osta dei frontisti interessati qualora il Dehors venga posto in fregio ad un'altra attività o in corrispondenza di finestre o punti luce, ingressi condominiali;
- h) Contratto (polizza R.C.T.) - o un'appendice di estensione ad un contratto già esistente per la stessa attività - stipulato con compagnia di assicurazioni a copertura della responsabilità civile per i danni eventualmente arrecati a terzi, compreso il Comune concedente. In tale contratto dovrà essere esplicitamente richiamata l'occupazione di cui trattasi e dovranno essere compresi gli eventuali danni al suolo pubblico occupato.

5 La concessione/autorizzazione può essere rinnovata, previa richiesta con le modalità indicate nel comma 2, per un periodo complessivo in ogni caso **non**

superiore a tre anni. Non può essere soggetta a proroga tacita, ed è concessa previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti necessari per il rilascio della concessione originaria.

6 Per il rinnovo della concessione/autorizzazione, il titolare deve presentare:

a) rinnovo con modifiche dei parametri di occupazione **almeno 30 giorni** prima dell'inizio dell'occupazione stessa. In tal caso dovrà essere presentata, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la documentazione inerente la modifica;

b) rinnovo senza modifiche dei parametri di occupazione **almeno 15 giorni** prima dell'inizio dell'occupazione stessa con dichiarazione che attesti la totale conformità del Dehors stesso alla concessione originaria.

In entrambi i casi, il richiedente deve produrre una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere in regola con i pagamenti del canone per l'occupazione di suolo pubblico (COSAP) e della tariffa igiene ambientale (TIA) per gli anni precedenti. Il rinnovo non sarà concesso qualora il richiedente non risulti in regola con i pagamenti di COSAP e TIA e comunque fino alla regolarizzazione degli stessi.

7 Allo scadere del termine della concessione/autorizzazione e qualora per la medesima non ne sia stato concesso il rinnovo, ogni singolo elemento del Dehors dovrà essere rimosso entro i 15 giorni successivi;

8 L'occupazione di suolo pubblico o privato di uso pubblico è disciplinata oltre che dalle presenti norme anche dal regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 12 - Revoca, Decadenza e Sospensione

La concessione può essere temporaneamente sospesa, previa tempestiva comunicazione, senza indennizzo del canone di concessione quando il periodo di sospensione sia inferiore a 5 giorni consecutivi:

- in occasione di eventi pubblici di particolare rilevanza per la città;
- per motivi di ordine pubblico e di viabilità;
- per interventi di soggetti pubblici o privati che comportino l'ingombro della sede stradale;

La concessione/autorizzazione è revocata, previa diffida eseguita dal competente ufficio:

- quando gli arredi siano stati modificati senza autorizzazione e abbiano subito sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato;
- in caso di reiterata inosservanza alle presenti norme ed alla legislazione vigente, ed in caso di mancata corresponsione del canone COSAP;
- qualora l'occupazione sia provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica e privata e fonte di accertata molestia e disagio. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà il canone già pagato, per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione d'interessi.

La concessione decade allo scadere della stessa. E' esclusa ogni forma di tacito rinnovo.

La concessione altresì decade, senza restituzione del canone:

- quando il concessionario ceda ad altri l'uso dello spazio ottenuto in concessione;
- per danni alla proprietà comunale e irregolare tenuta dello spazio in concessione;
- per morosità nel pagamento del canone di occupazione, fermo restando il recupero coattivo della somma dovuta.

La sospensione, la revoca e il diniego delle concessioni o delle autorizzazioni sono rilasciate dal SUAP Unione Comuni del Distretto Ceramico, previa acquisizione dell'atto da parte della SGP Srl.

Art. 13 – Sanzioni amministrative e pecuniarie (suolo pubblico o privato)

La vigilanza sulla corretta installazione degli arredi per spazi di ristoro e somministrazione all'aperto, sul rispetto dei limiti dimensionali e su quanto previsto dal presente regolamento è demandata alla Polizia Municipale.

Per violazioni alle norme del presente regolamento, in ordine alle quali non è prevista alcuna specifica sanzione da leggi e altri regolamenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria disposta dall'art. 7/bis del D.lgs 267/2000 e dall'art. 8 della L.R. n. 6/2004 modulate come di seguito:

- 1- Per la realizzazione di Dehors in assenza di concessione all'installazione temporanea:
 - a) in AREA "A" (Monumentale del centro storico e immobili tutelati) si applica sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 ad € 450,00,

- (p.m.r. di € 150,00) e sanzione accessoria di rimozione immediata delle opere;
- b) in AREA "B e C" (Ambito storico e restante territorio) si applica sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00 (p.m.r. di € 100,00) e sanzione accessoria di rimozione immediata delle opere;
- 2- Per le restanti violazioni si applica sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 (p.m.r. di € 50,00) nonché eventuale sanzione accessoria di rimozione immediata delle opere, elementi e arredi non conformi quando prevista nel precetto della norma.
- 3- In caso di inottemperanza da parte dell'interessato l'Amministrazione provvederà alla rimozione delle opere in danno dell'interessato, ne predisporrà la rimozione e il deposito presso i magazzini comunali con addebito delle spese a carico del trasgressore o degli obbligati in solido. Qualora l'Amministrazione si avvalga per la rimozione di una ditta esterna, verranno addebitate le spese sostenute. Trascorsi 12 mesi dalla rimozione e deposito presso i magazzini comunali, l'Amministrazione provvederà a indire asta pubblica per la vendita delle strutture ed arredi esterni (Dehors) non ritirati.
- 4- Alle sopraindicate sanzioni si applicano inoltre le norme relative alla diffida amministrativa di cui all'art. 7/bis della LR 21/1984 e s.m.ed i.

Art. 14 - Norme finali, entrata in vigore, abrogazioni.

Le procedure relative all'attivazione ed allo sviluppo dei procedimenti amministrativi eventualmente necessari all'adozione dei provvedimenti di concessione o autorizzazione di cui al presente regolamento sono definite, con specifici atti, dall'Ufficio Aree Pubbliche dal competente ufficio della SGP srl.

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.

E' fatto salvo, per l'area A) (Monumentale del centro storico e immobili tutelati) e per l'area B) (Ambito storico), il potere autorizzativo sovraordinato della Soprintendenza Regionale in materia di tutela dei beni culturali, che rimane prevalente rispetto a quanto previsto dal presente regolamento.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda ai regolamenti comunali vigenti, specifici per ciascun ambito di competenza, nonché alle relative normative statali e regionali in materia.

All'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate, per l'ambito territoriale interessato all'applicazione dello stesso, tutte le norme che siano in contrasto con la presente disciplina.

Rimangono immutate le disposizioni di carattere tributario contenute nel vigente regolamento comunale in materia di canone per l'occupazione del suolo e delle aree pubbliche (COSAP) e la relativa disciplina sanzionatoria.

I titolari di pubblici esercizi con Dehors dovranno adeguarsi al presente regolamento entro 12 mesi dall'approvazione dello stesso oppure prima, in caso di modifiche sostanziali ai locali.

Relativamente alle strutture collocate in Via Rocca e in Piazzale della Rosa, è fatto obbligo della loro rimozione entro e non oltre 6 mesi dalla data di approvazione del presente regolamento e comunque non oltre la scadenza dell'occupazione di suolo pubblico.

Nel caso di mancato adeguamento entro i termini previsti si rinvia all'applicazione dell'art. 13.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente regolamento gli allegati di seguito individuati:

Allegato 1: cartografia generale e particolare con individuazione delle Aree A, B e C

Allegato 2: tipologie, abaco e schemi grafici